

29 settembre 2016



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Sospensione adempimenti tributari nelle zone terremotate](#) Pag. 4
- [Nuove rateazioni Equitalia e Agenzia Entrate](#) Pag. 5
- [Scambio di informazioni tra Stati](#) Pag. 6
- [Risposta all'interpello](#) Pag. 7
- [Regime di adempimento collaborativo](#) Pag. 8



1B STRUMENTI 2B OPERATIVI

- [Check list comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti](#) Pag. 9
- [Check list successiva alla trasmissione delle dichiarazioni](#) Pag. 11
- [Autocarri considerati autovetture ai fini fiscali](#) Pag. 12
- [Contratto vendita di veicolo usato tra privati](#) Pag. 13



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Trasmissione dati fatture e corrispettivi](#) Pag. 14
- [Pagamento del bollo virtuale con modello F24](#) Pag. 15
- [Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato](#) Pag. 16



NON SOLO IMPRESA

- [Rimborso del canone Rai erroneamente addebitato](#) Pag. 17
- [Regole per chi lavora con dispositivi anticaduta](#) Pag. 18
- [Contratto di convivenza](#) Pag. 20
- [Comprare casa senza agenzia](#) Pag. 21



AGEVOLAZIONI

- [Comunicazione all'Enea delle spese di riqualificazione energetica](#) Pag. 22
- [Welfare aziendale](#) Pag. 23
- [Sussidio alle famiglie disagiate \(SIA\)](#) Pag. 24



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di ottobre 2016](#) Pag. 25

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****ELENCO PEC
INATTIVE**

- Varie Camere di Commercio hanno pubblicato l'elenco delle imprese il cui indirizzo di Posta Elettronica Certificata risulta **non** conforme. In particolare, sono stati segnalati:
 - gli indirizzi PEC revocati o inattivi;
 - gli indirizzi PEC multipli (cioè riferiti a più imprese oppure a più imprese e professionisti);
 - gli indirizzi PEC invalidi (in cui sono compresi sia gli indirizzi PEC formalmente non corretti sia gli "indirizzi PEC del cittadino" – che non possono essere iscritti nel Registro delle Imprese).
- Conseguentemente, è necessario che le imprese comunichino in Camera di Commercio un indirizzo di PEC attivo e personale.

**NON È POSSIBILE
CEDERE
L'AZIENDA
CESSATA**

- È disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico la risoluzione n. 226100 del 7.07.2016, con i chiarimenti in merito alla cessione di un ramo d'azienda da parte di una ditta individuale titolare di commercio sulle aree pubbliche, sia con posteggio che itinerante. In particolare, si precisa che un soggetto che non si è limitato a registrare la propria impresa come inattiva al Registro delle Imprese, ma ha provveduto a denunciare la cessazione dell'attività e la conseguente chiusura dalla partita Iva, non è più qualificabile quale imprenditore; pertanto, non può cedere un'attività della quale non ha la titolarità all'esercizio.

**IMPONIBILE LA
RINUNCIA AL
CREDITO DA
PARTE DEI SOCI**

- Il D. Lgs. n. 147/2015 prevede che la rinuncia ai crediti dei soci costituisce una sopravvenienza attiva, imponibile ai fini della determinazione del reddito della società partecipata, per la quota che eccede il relativo valore fiscale. Il principio rileva sia per la rinuncia a un credito per un precedente finanziamento sia per la rinuncia a crediti di natura commerciale; in quest'ultimo caso, però, è essenziale la finalità di patrimonializzazione della società partecipata.

**RECUPERO DEL
CREDITO IVA**

- La Corte di Cassazione ha confermato che il credito Iva derivante da una dichiarazione omessa può essere comunque recuperato dal contribuente, anche in caso di contenzioso. La detrazione dell'imposta pagata spetta sempre, anche se la relativa dichiarazione annuale è stata omessa.

**ESCLUSIONI IRAP
PER I
PROFESSIONISTI**

- Lo studio attrezzato non configura automaticamente il presupposto impositivo ai fini Irap; inoltre, il commercialista revisore che si avvale delle strutture della società di revisione è escluso dall'Irap.

**ESENZIONE IRAP
PER IL
"PADRONCINO"**

- La sentenza n. 4175/2016 della Commissione tributaria regionale di Milano stabilisce che il piccolo autotrasportatore che esercita l'attività senza l'aiuto di dipendenti e fruendo di un apparato organizzativo autonomo non è soggetto all'Irap, tanto più qualora utilizzi un unico automezzo per servire un solo cliente.

**DEDUCIBILITÀ
DEI COMPENSI
AGLI
AMMINISTRATORI**

- La Cassazione ritiene che siano indeducibili dal reddito d'impresa i compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali in assenza della delibera assembleare, dal momento che questi risultano civilisticamente non spettanti.

**CESSIONI
GRATUITE DI
BENI**

- La L. n. 166/2016, pubblicata nella G.U. del 30.08.2016, dispone che le agevolazioni fiscali sulle cessioni gratuite di beni possono essere applicate anche agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche. Ai fini Iva, infatti, tali prodotti, se ceduti a enti di beneficenza, si considerano distrutti.

**LOCAZIONE
IMMOBILI
STRUMENTALI**

- La Commissione tributaria provinciale di Milano ha affermato che non può essere applicata l'imposta di registro, in misura dell'1%, ai contratti di locazione relativi a beni strumentali che sono stati assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

**Notizie in sintesi (segue)****STUDI DI SETTORE
ILLEGITIMI PER
L'ARTIGIANO-
DIPENDENTE**

- La Cassazione ha stabilito che è illegittima la rettifica nei confronti dell'artigiano, che non si è adeguato agli studi di settore, se prova di essere anche lavoratore dipendente.

**APPLICAZIONE DEI
CORRETTIVI
ANTICRISI**

- L'applicazione dei correttivi anticrisi nel quadro T di Unico 2016 è consentita solo ai contribuenti che, nel triennio precedente (2012-2014), hanno dichiarato lo stesso codice attività ai fini dei redditi rispetto all'esercizio 2015. Accesso negato, quindi, per i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 2011 o che, nel frattempo, hanno modificato l'attività prevalente.
- La mera compilazione del quadro T non determina automaticamente l'attivazione del correttivo congiunturale individuale, che è invece connesso al verificarsi di alcune circostanze i cui fattori determinanti risiedono nei seguenti elementi contabili: ricavi dichiarati, valore dei beni strumentali, numero di addetti.

**COEFFICIENTI
TABELLARI NEL
SUPER
AMMORTAMENTO**

- Per il calcolo del super ammortamento i coefficienti tabellari valgono anche per le imprese di particolari settori che calcolano le quote in base all'art. 102-bis del Tuir e per l'ammortamento finanziario di cui all'art. 104 del Tuir. In presenza di aliquote inferiori al 6,5% il riferimento è, quindi, alle misure stabilite dal D.M. 31.12.1988.

**IRREPERIBILITÀ
CONTRIBUENTE
E NOTIFICA
ACCERTAMENTO**

- La Cassazione ha previsto che, in sede di notifica dell'accertamento, l'assenza del contribuente deve essere adeguatamente documentata dal messo. Per parlare di "irreperibilità assoluta", infatti, è necessaria la prova che dalle ricerche eseguite il soggetto destinatario della citata notifica risulti sconosciuto a quell'indirizzo.

**CONTRIBUENTI
MINIMI PASSATI AL
REGIME
ORDINARIO**

- I contribuenti che, avendo aderito al regime di vantaggio di cui al D.L. n. 98/2011, nel corso del 2015, sono transitati nel regime ordinario, dovranno presentare entro il 30.09.2016, oltre alla dichiarazione dei redditi, anche le dichiarazioni relative a Irap, Iva e studi di settore.
- In caso di superamento delle soglie per il regime forfettario, il passaggio al regime ordinario si concretizzerà dall'anno successivo.

**CONTROLLI
A DISTANZA**

- Il Garante della Privacy ha chiarito che non è possibile controllare le mail e gli accessi al web di dipendenti e altri utenti Internet con software che non possono essere considerati strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. Inoltre, neanche un software che aumenti la sicurezza informatica può permettere tale controllo se viola lo statuto dei lavoratori e il regolamento sulla privacy.

ANTIRICICLAGGIO

- La Legge Europea 2015 prevede che siano pienamente tracciabili le informazioni relative ai beneficiari – titolari effettivi di trust, fondazioni e gruppi societari.
- La legge stabilisce, inoltre, in generale, che le sanzioni per violazione della normativa antiriciclaggio siano parametriche in relazione alla gravità del fatto e, nello specifico, assumendo quali parametri la natura del soggetto che è incorso nell'irregolarità, il danno provocato e il profitto derivante dalla violazione.

**RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO DI
LEASING PER
INADEMPIMENTO**

- Nel caso in cui l'utilizzatore del bene in leasing smetta di versare i canoni nei termini previsti, il contratto si risolve e il concedente ha diritto a veder restituito il bene per poterlo "vendere" a un altro soggetto. All'utilizzatore, però, deve essere corrisposto quanto ricavato dalla vendita, al netto dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione e di quelli a scadere attualizzati, oltre al prezzo convenuto per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto.



APPROFONDIMENTO

Sospensione adempimenti tributari nelle zone terremotate

A seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici del 24.08.2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con apposito decreto del 1.09.2016 il Ministro dell'Economia ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 24.08.2016 ed il 16.12.2016. Le disposizioni sono applicabili alle persone fisiche che, alla data del 24.08.2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio di tali comuni, nonché ai soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20.12.2016 (salvo ulteriori proroghe).

AMBITO APPLICATIVO	Persone fisiche	Che alla data del 24.08.2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni dichiarati in stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
	Soggetti diversi da persone fisiche	Aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni dichiarati in stato di emergenza.
SOSPENSIONE DEI TERMINI	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Sono sospesi i termini: <ul style="list-style-type: none"> - dei versamenti; - degli adempimenti tributari. • Inclusi quelli derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> - cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; - avvisi di accertamento. <p style="text-align: center;">Scadenti nel periodo compreso tra il 24.08.2016 e il 16.12.2016.</p>
	Esclusioni	<p>La sospensione non si applica alle ritenute. Che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.</p> <p>In caso di impossibilità dei sostituti a effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini, è prevista la non punibilità per cause di forza maggiore (art. 6, c. 5 D. Lgs. 472/1997).</p> <p>Sono altresì esclusi dalla sospensione i termini dei versamenti e degli adempimenti previdenziali e assistenziali.</p>
	Rimborsi	Non si procede al rimborso di quanto già versato.
RIPRESA DEGLI ADEMPIMENTI	Termine	Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20.12.2016 .
	Interessi	La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione.
MISURE DI EMERGENZA INPS		<ul style="list-style-type: none"> • Per garantire la continuità dei pagamenti delle pensioni e delle altre prestazioni Inps: <ul style="list-style-type: none"> - i pensionati che riscuotono in contanti possono ritirare la pensione presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, fino al ripristino della funzionalità degli uffici postali inagibili; - è sospeso il recupero dei debiti relativi a prestazioni Inps; - sono sospese le visite di revisione per i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali con rivedibilità (invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità); - è sospesa la riscossione coattiva dei contributi previdenziali.



Nuove rateazioni Equitalia e Agenzia Entrate

Il D.L. 113/2016 ha previsto una nuova opportunità, per i contribuenti decaduti dal beneficio del pagamento dilazionato delle cartelle di Equitalia alla data del 1.07.2016, di chiedere un nuovo piano di rateazione fino a 72 rate, anche se le rate scadute non sono state integralmente saldate. Sono coinvolte le dilazioni ordinarie, quelle oltre 72 rate e le rateazioni per situazioni di difficoltà.

RATEAZIONI DI EQUITALIA	Ambito applicativo	<p>Debitore decaduto alla data del 1.07.2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'art. 19, cc. 1, 1-bis e 1-quinquies D.P.R. 602/1973 (rateazione ordinaria fino a 72 rate, rateazione in proroga per peggioramento della situazione e maxi rateazione oltre 72 rate), concessa in data antecedente o successiva al 15.10.2015.</p>	<p>Possibilità di rateizzare nuovamente l'importo, fino a un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 precedentemente approvati.</p>	<p>Anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate.</p>
	Oggetto	Non rileva la natura del debito verso Equitalia, che può essere tributario o non tributario (come i contributi previdenziali).		
	Effetti	L'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca o il fermo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza; inoltre, non possono essere avviate nuove azioni esecutive.		
	Decadenza	Si decade dalla rateazione al mancato pagamento di 2 rate , anche non consecutive.		
RATEAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	Ambito applicativo	Debitore decaduto dal 16.10.2015 e fino al 1.07.2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al D. Lgs. 19.06.1997, n. 218 (accertamento con adesione), di omessa impugnazione degli stessi (acquiescenza).		
	Oggetto	La rateazione può riguardare tutti i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate.		
	Decadenza	Sono applicabili le regole ordinarie in base alle quali si decade in caso di mancato pagamento di una rata entro la scadenza di quella successiva .		
	Effetti	Sono inibite nuove azioni esecutive e/o cautelari.		
RATEAZIONI ANTE 22.10.2015	Condizione per nuova dilazione	È estesa alle rateazioni concesse prima del 22.10.2015 la possibilità, in caso di decadenza, di fruire di una nuova dilazione, previo pagamento integrale delle somme dovute.		
DOMANDA	Presentazione	La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 20.10.2016 (senza alcun versamento).		
	Documentazione	Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a € 60.000 , la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.		



Scambio di informazioni tra Stati

Con il D.M. 9.08.2016 il Ministero dell'Economia ha modificato la white list contenuta nel D.M. 4.09.1996, recependo il progressivo ampliamento dell'applicazione delle procedure di scambio di informazioni ai fini fiscali. Gli effetti dell'inclusione di uno Stato o territorio nella lista riguardano sia i soggetti residenti in tali Stati o territori, che possono far valere esenzioni sui redditi di fonte italiana, sia i residenti italiani, che possono evitare l'applicazione di regimi specifici di penalizzazione. Il D.M. 9.08.2016 **è entrato in vigore il 22.08.2016**. Per gli adempimenti che dipendono dall'inclusione di un determinato Stato nella lista e che si concretizzano nella dichiarazione dei redditi, è possibile ritenere che le modifiche abbiano effetto immediato. La disciplina interessa sia le persone fisiche sia le persone giuridiche in relazione al regime degli interessi e del quadro RW.

Albania; Alderney ; Algeria; Anguilla ; Arabia Saudita ; Argentina; Armenia ; Aruba ; Australia; Austria; Azerbaijan ; Bangladesh; Belgio; Belize ; Bermuda ; Bielorussia; Bosnia Erzegovina ; Brasile; Bulgaria; Camerun ; Canada; Cina; Cipro; Colombia ; Congo (Repubblica del Congo) ; Corea del Sud; Costa d'Avorio; Costa Rica ; Croazia; Curacao ; Danimarca;	Ecuador; Egitto; Emirati Arabi Uniti; Estonia; Etiopia ; Federazione Russa; Filippine; Finlandia; Francia; Georgia ; Germania; Ghana ; Giappone; Gibilterra ; Giordania ; Grecia; Groenlandia ; Guernsey ; Herm ; Hong Kong ; India; Indonesia; Irlanda; Islanda; Isola di Man ; Isole Cayman ; Isole Cook ; Isole Faroe ; Isole Turks e Caicos ; Isole Vergini Britanniche ; Israele;	Jersey ; Kazakistan; Kirghizistan ; Kuwait; Lettonia; Libano ; Liechtenstein ; Lituania; Lussemburgo; Macedonia; Malaysia ; Malta; Marocco; Mauritius; Messico; Moldova ; Montenegro ; Montserrat ; Mozambico ; Nigeria ; Norvegia; Nuova Zelanda; Oman ; Paesi Bassi; Pakistan; Polonia; Portogallo; Qatar; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca;	Romania; San Marino; Senegal ; Serbia ; Seychelles ; Singapore; Sint Maarten ; Siria ; Slovenia; Spagna; Sri Lanka; Stati Uniti d'America; Sud Africa; Svezia; Svizzera ; Tagikistan ; Taiwan ; Tanzania; Thailandia; Trinidad e Tobago; Tunisia; Turchia; Turkmenistan ; Ucraina; Uganda ; Ungheria; Uzbekistan ; Venezuela; Vietnam; Zambia.
--	---	--	--

Nota bene

In grassetto i nuovi territori white list, fra i quali si segnalano, in particolare, Hong Kong, Liechtenstein e Svizzera.



Risposta all'interpello

Il D. Lgs. 24.09.2015, n. 156 ha provveduto a un riordino complessivo del sistema dell'interpello:

- intervenendo sull'art. 11 della L. 212/2000, modificando la precedente formulazione della norma al fine di sostituire il riferimento all'interpello ordinario con il riferimento all'istituto dell'interpello in tutte le sue articolazioni;
- declinando espressamente i requisiti, estrinseci ed intrinseci, per la valida presentazione dell'istanza;
- disciplinando l'istruttoria e i tempi di lavorazione delle istanze.

<p>PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA²</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riferibile a casi: <ul style="list-style-type: none"> - concreti; - personali. 	<p>Soggetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Possono presentare istanza di interpello: <ul style="list-style-type: none"> - i contribuenti, anche non residenti; - i soggetti che, in base alla legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie¹. <p>Per questioni attinenti l'applicazione dell'Iva, non sono legittimati a presentare istanze d'interpello i cessionari o i committenti considerati "consumatori privati" ai fini di questo tributo.</p>				
	<p>Termine</p>	<p>L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari, aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.</p> <p>Non assumono valenza i termini concessi all'Amministrazione per rendere la propria risposta.</p>				
<p>RISPOSTA</p>	<p>Termini</p>	<table border="1"> <tr> <td>Interpello ordinario (interpretativo o qualificatorio).</td> <td>90 giorni.</td> </tr> <tr> <td>Interpello probatorio, anti abuso e disapplicativo.</td> <td>120 giorni.</td> </tr> </table>	Interpello ordinario (interpretativo o qualificatorio).	90 giorni.	Interpello probatorio, anti abuso e disapplicativo .	120 giorni.
	Interpello ordinario (interpretativo o qualificatorio).	90 giorni.				
	Interpello probatorio, anti abuso e disapplicativo .	120 giorni.				
	<p>Silenzio assenso</p>	<p>Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.</p>				
<p>Effetti vincolanti per A.F.</p>	<p>La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione Finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.</p>					
<p>Efficacia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. • Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. <p>La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.</p>					
<p>Note</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. È sempre necessario che nell'istanza siano indicate le generalità delle parti cui si riferisce il rapporto oggetto dell'interpello. 2. Resta confermata l'impossibilità di ricondurre all'ambito dell'interpello le istanze presentate da professionisti e associazioni di categoria in relazione a fattispecie riconducibili alla sfera di interessi dei propri assistiti o associati, in assenza di specifico mandato; in tali casi, l'istanza continuerà a essere trattata, se ricorrono gli altri presupposti, nell'ambito della generale attività di consulenza giuridica fornita dall'Agenzia (che non produce gli effetti dell'interpello). 					



Regime di adempimento collaborativo

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di attuazione del regime di adempimento collaborativo, il programma che prevede forme costanti e preventive di dialogo con i contribuenti di grandi dimensioni, in modo da pervenire a valutazioni comuni sulle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

SOGGETTI INTERESSATI	Prima attuazione	<ul style="list-style-type: none"> In fase di prima attuazione, al regime di <i>cooperative compliance</i> possono partecipare i contribuenti che hanno ricavi o volume d'affari superiori a € 10 miliardi. La soglia per partecipare al programma scende a un miliardo di euro per quelle realtà che hanno scelto di partecipare al Progetto Pilota fino dall'avvio.
	Adesione all'interpello	Nessuna soglia per le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti.
CONDIZIONE	Sistema di controllo del rischio fiscale	<ul style="list-style-type: none"> L'impresa che aderisce al nuovo regime di adempimento collaborativo deve disporre di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale, impostato su una chiara tax strategy. Quest'ultima può essere definita anche in base alle linee guida Ocse 2016 contenute nel documento "<i>Building better tax control framework</i>". La strategia deve riflettere, anzitutto, la propensione al rischio fiscale dell'impresa e includere i percorsi operativi necessari per posizionare la società su livelli di rischio prescelti.
	Documentazione	La domanda di accesso al regime deve essere accompagnata dalla documentazione relativa alla strategia fiscale che deve essere tempestivamente aggiornata in caso di cambiamenti degli elementi essenziali.
	Attuazione	<ul style="list-style-type: none"> In linea con gli orientamenti OCSE è preferibile che la strategia fiscale sia attuata da persone che abbiano le giuste capacità ed esperienze. L'Agenzia delle Entrate raccomanda un pieno coinvolgimento della funzione fiscale nelle decisioni di business, favorendo un'interazione critica per l'assunzione di decisioni consapevoli in relazione a ogni aspetto della vita aziendale suscettibile di interessare la variabile fiscale.
ELENCHI ONLINE	Partecipanti	<ul style="list-style-type: none"> Sul sito delle Entrate sono pubblicati gli elenchi dei contribuenti che partecipano al programma di <i>cooperative compliance</i>. Per chi aderisce non è prevista la scelta se essere o meno inclusi in questo elenco, per esplicita previsione di legge.
	Operazioni contro la normativa	L'Agenzia dovrà, inoltre, rendere periodicamente disponibili, sul suo sito istituzionale, l'elenco delle operazioni, delle strutture e degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva che violano le disposizioni normative vigenti, comprese quelle anti-abuso.
	Tempistica	La pubblicazione dei primi schemi avverrà entro la fine del 2016.
ESCLUSIONE	Inosservanza degli impegni	Con provvedimento motivato l'Agenzia può escludere dal regime di adempimento collaborativo i soggetti già ammessi per via della perdita dei requisiti o dell'inosservanza degli impegni.
	Requisiti dimensionali	Riguardo ai requisiti dimensionali, le Entrate possono escludere dal regime chi consegue, per 3 esercizi consecutivi , livelli di ricavi o di volume di affari significativamente inferiori a quelli previsti per accedere al regime, senza tener conto di eventuali operazioni di aggregazione o disaggregazione aziendale infragruppo.



STRUMENTI OPERATIVI

Check list comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti

Si presenta una check list per la raccolta dei dati relativi alla comunicazione dei beni assegnati ai soci e dei finanziamenti. Tale adempimento scade entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento o sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni (30.10.2016).

Anno 2015	SOGGETTO CONCEDENTE (società o impresa individuale)	
Codice fiscale soggetto	Codice fiscale	00123450789
	Denominazione	Alfa S.r.l.
Dati del soggetto Persona non fisica	Comune del domicilio fiscale	Milano
	Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare "EE")	MI
	Cognome	
Dati del soggetto Persona fisica	Nome	
	Sesso	
	Data di nascita	
	Comune o Stato estero di nascita	
	Provincia di nascita (se estera, indicare "EE")	

DICHIARA

- In relazione alla comunicazione all'Anagrafe tributaria relativa ai beni concessi in godimento ai soci o familiari, prevista dalla L. n. 148/2011:
 - che nessun bene dell'impresa/società è in godimento a soci o familiari;
 - che i beni dell'impresa/società in godimento a soci o familiari sono quelli riportati nell'allegato;
 - che provvederà personalmente alla comunicazione dei beni dell'impresa/società in godimento a soci o familiari.
- In relazione alla comunicazione all'Anagrafe tributaria relativa al ricevimento di finanziamenti o capitalizzazioni rilevanti, prevista dalla L. n. 148/2011:
 - che non è stato ricevuto dall'impresa/società nessun finanziamento o capitalizzazione;
 - che l'impresa/società ha ricevuto finanziamenti e capitalizzazioni, tutti oggetto di atti registrati;
 - che i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevute dall'impresa/società sono quelli riportati nell'allegato;
 - che provvederà personalmente alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni ricevute dall'impresa/società.

Data ..13.10.2016.....

Firma*Giuseppe Rossi*.....



Check list comunicazione dei beni ai soci e finanziamenti (segue)

Anno 2015	SOGGETTO CONCEDENTE (società o impresa individuale)				
Denominazione	Alfa S.r.l.				
Anno 2015	SOGGETTO UTILIZZATORE (soci, familiari dei soci o familiari dell'imprenditore)				
Socio/familiare Persona fisica	Codice fiscale				
	Codice fiscale socio (se utilizzatore è familiare socio)	BNC LCU 38A69 C118 P			
	Cognome	Bianchi			
	Nome	Lucia			
	Sesso	F			
	Data di nascita	29.01.1938			
	Comune o Stato estero di nascita	Castel Goffredo			
	Provincia di nascita (se estera, indicare "EE")	MN			
	Stato estero di residenza				
Socio/familiare Persona non fisica	Codice fiscale				
	Denominazione				
	Comune del domicilio fiscale o Stato estero				
	Provincia del domicilio fiscale (se estera, indicare "EE")				
Tipologia di utilizzo	<input type="checkbox"/> 0	Utilizzo esclusivo			
	<input type="checkbox"/> 1	Utilizzo non esclusivo			
	<input type="checkbox"/> 2	Subentrante	Data del subentro		
	<input type="checkbox"/> 3	Altro			
Dati del contratto	<input type="checkbox"/> 1	Comodato			
	<input type="checkbox"/> 2	Caso d'uso			
	<input type="checkbox"/> 3	Altro			
	Identificativo del contratto				
Data di stipula del contratto					
Beni concessi in godimento	<input type="checkbox"/> A	Autovettura	Numero telaio		
	<input type="checkbox"/> B	Altro veicolo	Numero telaio		
	<input type="checkbox"/> C	Unità da diporto	Lunghezza metri		
	<input type="checkbox"/> D	Aeromobile	Potenza motore in Kw		
	<input checked="" type="checkbox"/> E	Immobile	Comune dell'immobile	Bolzano	
			Sigla provincia immobile	BZ	
			Foglio	105	Particella
	Corrispettivo relativo al bene concesso in godimento (relativo alla durata della concessione)				
	Valore di mercato	€ 6.000,00			
	Periodo di concessione	Data di inizio della concessione (nel periodo d'imposta)	1.01.2015		
Data di fine della concessione (nel periodo d'imposta)		31.12.2015			
Finanziamenti	Ammontare dei finanziamenti	---			
	Data del finanziamento e capitalizzazione	---			
	Valore delle capitalizzazioni o degli apporti	---			
Firma	<i>Giuseppe Rossi</i>				



Check list successiva alla trasmissione delle dichiarazioni

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi all'invio delle dichiarazioni.

Nominativo	Verdi Bruno S.n.c. di Verdi Bruno & C.		Periodo d'imposta	2015
UNICO	<input type="checkbox"/> PF <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> ENC	<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali		<i>Invio telematico</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì Data: 26.09.2016 <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì Data: <input type="checkbox"/> No Motivazione:
IRAP	<input type="checkbox"/> PF <input checked="" type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SC <input type="checkbox"/> ENC	<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali		<i>Invio telematico</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì Data: 26.09.2016 <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì Data: <input type="checkbox"/> No Motivazione:
IVA	<input checked="" type="checkbox"/> Unico <input type="checkbox"/> Autonoma	<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali		<i>Invio telematico</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo	<input checked="" type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì Data: 26.09.2016 <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo	<input type="checkbox"/> Versamento <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input type="checkbox"/> Sì Data: <input type="checkbox"/> No Motivazione:
770	<input checked="" type="checkbox"/> Semplificato <input type="checkbox"/> Ordinario	<input type="checkbox"/> Visto di conformità per compensazione crediti fiscali		<i>Invio telematico</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario <input type="checkbox"/> Correttivo		<input checked="" type="checkbox"/> Sì Data: 5.09.2016 <input type="checkbox"/> No
		<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente <input type="checkbox"/> Integrativo		<input type="checkbox"/> Sì Data: <input type="checkbox"/> No Motivazione:
IMU			<i>Presentazione</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ordinario	<input type="checkbox"/> Versamento IMU <input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento	<input checked="" type="checkbox"/> Sì Data: 27.06.2016 <input type="checkbox"/> No	
	<input type="checkbox"/> Integrativo anno precedente	<input type="checkbox"/> Ravvedimento versamento IMU	<input type="checkbox"/> Sì Data: <input type="checkbox"/> No Motivazione: 	



Autocarri considerati autovetture ai fini fiscali

Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, è previsto che i cd. “falsi autocarri” sono soggetti alle limitazioni della detraibilità dell’Iva e della deducibilità dei costi previsti per le autovetture. Sono considerati tali i mezzi immatricolati come autocarri (con codice N1), che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche: codice di carrozzeria FO, 4 o più posti, rapporto tra potenza motore (espressa in Kw) e portata (espressa in tonnellate) del veicolo pari o superiore a 180. Si precisa che: tutti i veicoli strumentali per natura diversi dagli autocarri non sono interessati alla disciplina; la verifica non deve essere effettuata su qualsiasi autocarro ma soltanto su quelli di tipo furgonato (F0) con più di 4 posti a sedere.

			Riferimenti alla carta di circolazione
OGGETTO	Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.	Veicoli immatricolati come N1 .	(J)
CODICE CARROZZERIA	F 0.		(J.2)
POSTI	4 o più posti.		(S.1)
RAPPORTO POTENZA/PORTATA	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Potenza del motore¹ (in Kw) → Kw </div> <div style="font-size: 2em;">=</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Rapporto </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Massa complessiva² (in tonnellate) → t. </div> <div style="font-size: 2em;">+</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Tara³ (in tonnellate) </div> <div style="font-size: 2em;">=</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Portata⁴ del veicolo (in tonnellate) → t. </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Massa a vuoto + 75Kg → t. </div> <div style="font-size: 2em;">-</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Portata⁴ del veicolo (in tonnellate) → t. </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Inferiore a 180 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> La deducibilità dei costi e la detassabilità dell’Iva, per l’autocarro, è al 100%. </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Uguale o superiore a 180. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> L’autocarro, ai fini delle imposte sui redditi e Iva, deve rispettare i limiti previsti per le autovetture. </div> </div>		
Riferimenti alla carta di circolazione	1. (P.2). 2. (F.2). 3. Massa a vuoto (pag. 3 carta di circolazione) + 75 Kg. 4. Se nella carta di circolazione è indicata la “portata” si assume tale dato come denominatore del rapporto.		
EFFETTI PER FALSI AUTOCARRI	Treatmento Iva.		Limitazioni previste per le autovetture.
	Treatmento imposte dirette.		



Contratto vendita di veicolo usato tra privati

Il contratto di vendita di un'auto usata contiene tutte le informazioni di base relative all'acquisto effettuato: acquirente, venditore, numero di telaio del veicolo, circostanze, prezzo, conferma del pagamento, luogo e ora. Oltre a una serie di punti predefiniti, il contratto di compravendita deve contenere tutti gli accordi e i dati della vettura. Solo indicando per iscritto tutti i particolari della vendita si avrà la possibilità, in futuro, di proporre reclami per eventuali problemi.

CONTRATTO DI VENDITA DI UN VEICOLO USATO

PROPRIETARIO DEL VEICOLO	Cognome	Rossi		
	Nome	Mario		
	Indirizzo	Via Roma, 50		
	Città	Milano	CAP	25100
	Telefono	02/020202	Data di nascita	7/09/1944
	Numero documento di identità	AB 123456		
ACQUIRENTE	Cognome	Verdi		
	Nome	Luigi		
	Indirizzo	Via Milano, 100		
	Città	Milano	CAP	25100
	Telefono	02/030303	Data di nascita	8/10/1945
	Numero documento di identità	AC 789101		
VEICOLO	Marca	Fiat		
	Modello	Punto		
	Targa veicolo	EL200AB		
	Numero libretto di circolazione	xyz		
	Numero certificato di proprietà	123		
	Data prossima revisione	Ottobre 2017	Data immatricolazione	10/2011
	Prezzo	<i>In Euro</i>	5.000,00	<i>In lettere</i> Cinquemila-----

Il veicolo è venduto con esclusione di responsabilità per danni da prodotti difettosi, ammesso che il venditore non presenti una garanzia oppure una dichiarazione. L'esclusione di responsabilità non vale in caso di dolo e grave negligenza, così come in presenza di danni fisici e alla salute della persona.

GARANZIE DEL VENDITORE	Il venditore garantisce che il veicolo è di sua proprietà, senza alcun vincolo, senza diritti di terzi e che lo è stato sempre durante il suo possesso e per quanto a sua conoscenza, anche prima:		
	<input checked="" type="checkbox"/>	veicolo mai incidentato;	
	<input checked="" type="checkbox"/>	non presenta altro tipo di danni;	
	<input type="checkbox"/>	veicolo incidentato o che ha i seguenti danni:	
	<input checked="" type="checkbox"/>	non è un veicolo di importazione;	
	<input type="checkbox"/>	è un veicolo di importazione (EU o importazione parallela);	
	<input checked="" type="checkbox"/>	è equipaggiato con il motore originale;	
	<input type="checkbox"/>	è equipaggiato con un motore sostitutivo di quello originale;	
	<input checked="" type="checkbox"/>	che ha il seguente chilometraggio:	km 70.000
	<input checked="" type="checkbox"/>	che il chilometraggio indicato è quello reale;	
<input checked="" type="checkbox"/>	che il veicolo ha avuto	1 precedenti proprietari.	

Dichiarazione dell'acquirente

1. L'acquirente effettuerà immediatamente il passaggio di proprietà.
2. L'acquirente riconosce che il veicolo rimarrà di proprietà del venditore fino al completo pagamento.

Accordi particolari Autovettura usata, vista e piaciuta.

Milano, 26/09/2016

(Luogo e data)

Mario Rossi

(Firma del venditore)

Luigi Verdi

(Firma dell'acquirente)

CONSEGNA DEL VEICOLO

- L'acquirente conferma di aver ricevuto:

- il libretto di circolazione del veicolo;
- il certificato di proprietà del veicolo;
- il certificato di conformità (in caso di EU o importazione parallela);
- il certificato dell'ultima revisione;
- il certificato di ritiro dalla circolazione (per vetture ritirate dalla circolazione);
- le targhe;
- n. 2 chiavi.

- Il venditore conferma di avere ricevuto € 5.000,00

Milano

(Luogo)

26/09/2016

(Data)

10,00

(Ora)

Mario Rossi

(Firma del venditore)

Luigi Verdi

(Firma dell'acquirente)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Trasmissione dati fatture e corrispettivi

Il D. Lgs. n. 127/2015 ha previsto, dal 1.01.2017, la facoltà per i soggetti passivi Iva di optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle note di variazione. Il provvedimento ha introdotto anche la possibilità, per i soggetti che non sono tenuti all'emissione della fattura, dal 1.01.2017, della memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini Iva, con contestuale abrogazione di una serie di adempimenti.

TRASMISSIONE OPZIONALE DEI DATI DI TUTTE LE FATTURE (EMESSE E RICEVUTE)	Operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dal 1.01.2017	<p>I soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, nonché delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio (SDI).</p> <p>L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del 4° anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.</p>	
	Controlli	<p>L'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.</p>	
	Sanzione	<p>Ai contribuenti che esercitano l'opzione si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione da € 258,00 a € 2.065,00.</p>	
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI	Dal 1.01.2017	<p>I soggetti non tenuti all'emissione della fattura possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.</p> <p>L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del 4° anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.</p>	<p>Commercianti al minuto e attività assimilate.</p>
	Registrazione	<p>La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi.</p>	
	Certificazione fiscale	<ul style="list-style-type: none"> • La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante scontrino/ricevuta fiscale. • Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. 	
INCENTIVI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE E DEI CORRISPETTIVI	Esoneri	<ul style="list-style-type: none"> • A favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica dei dati delle fatture (emesse e ricevute) e per la memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi è previsto l'esonero dai seguenti adempimenti: <ul style="list-style-type: none"> - comunicazione clienti-fornitori; - comunicazione operazioni black list; - presentazione dei modelli Intra, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE; - comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing, nonché di locazione e noleggio; - comunicazione degli acquisti di beni da San Marino, con assolvimento dell'Iva mediante autofattura. 	
	Rimborso prioritario credito Iva	<p>Ai soggetti che optano per la trasmissione telematica è riconosciuta l'esecuzione, in via prioritaria, del rimborso del credito Iva ex art. 30 D.P.R. 633/1972 entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in mancanza dei requisiti previsti.</p>	
	Riduzione	<p>Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi che saranno stabiliti con un apposito decreto, il termine per l'accertamento ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette è ridotto di un anno.</p>	
TERMINI DI ACCERTAMENTO RIDOTTI	Condizione	<p>Per fruire della riduzione dei termini di decadenza, i soggetti passivi, devono effettuare e ricevere tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.</p>	
	Esonero	<p>I soggetti passivi possono effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore a € 30.00.</p>	



Pagamento del bollo virtuale con modello F24

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 17.12.2015, ha approvato il nuovo modello utilizzabile per la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale. L'imposta di bollo, infatti, può essere assolta mediante acquisto presso un intermediario convenzionato (ad esempio, tabaccheria) dell'apposito contrassegno o in modo virtuale. Il modello è utilizzabile per la dichiarazione relativa agli atti e documenti emessi tra il 1.01 e il 31.12 ovvero, in caso di rinuncia, tra il 1.01 e la data di effetto della rinuncia. Il modello deve essere, altresì, utilizzato per esprimere la volontà di rinunciare all'autorizzazione in luogo dell'apposita comunicazione scritta all'ufficio territoriale competente.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

DOCUMENTO CARTACEO O ASSIMILATO	Marca da bollo	<ul style="list-style-type: none"> Il contrassegno telematico (cioè la "marca da bollo") deve essere applicato sul documento e deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti. È possibile esercitare la rivalsa dell'imposta, cioè addebitare l'importo al cliente, a titolo di spese anticipate in nome e per conto, escluse da Iva ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 633/1972. 	<p>Le fatture cartacee inviate per mail in formato pdf, qualora soggette all'imposta di bollo, non possiedono i requisiti per essere considerate documenti informatici rilevanti ai fini fiscali.</p> <p>Pertanto, anche per tali documenti occorre assolvere l'imposta di bollo con contrassegno cartaceo oppure con modalità virtuale con autorizzazione preventiva.</p>
	Imposta assolta in modo virtuale	<ul style="list-style-type: none"> È richiesta l'autorizzazione preventiva. Si presenta la dichiarazione annuale con liquidazione provvisoria e a consuntivo. Si effettuano i versamenti con rate bimestrali. 	<p>Nel caso di imposta di bollo assolta con l'apposizione della marca sul documento cartaceo, poi spedito in formato pdf, si ritiene opportuno apporre sulla copia inviata elettronicamente la seguente dicitura "imposta di bollo assolta sull'originale, con numero identificativo ..." (riportando il numero presente sulla marca da bollo applicata sul documento originale).</p> <p>Sul documento deve essere riportata la dicitura "imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972", oltre agli estremi della relativa autorizzazione.</p>
DOCUMENTO INFORMATICO RILEVANTE AI FINI TRIBUTARI	Imposta assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014	<ul style="list-style-type: none"> Non occorre autorizzazione preventiva né dichiarazione annuale. Versamento a saldo con F24 entro 120 giorni della fine dell'anno (codice tributo 2501). Indicazione codice 1 nel rigo RS140 del modello Unico. 	<p>Sul documento deve essere riportata la dicitura "imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014".</p>

Esempio n. 1

Compilazione del mod. F24 in relazione al pagamento della 1^a rata di 6 dell'imposta di bollo virtuale su libri rilevanti ai fini fiscali

CONTRIBUENTE						
CODICE FISCALE	R S S M R A 6 0 A 0 1 F 2 5 7 C					barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare
cognome, denominazione o ragione sociale			nome			
DATI ANAGRAFICI	Rossi		Mario			
data di nascita	giorno	0 1	0 1	1 9	6 0	anno
sesto (M o F)	M		comune (o Stato estero) di nascita		prov.	
comune		Modena		M O		
DOMICILIO FISCALE			via e numero civico			
CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare						codice identificativo
SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	2505	0106	2016	1.000,00		
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice atto				SALDO (A-B)	
T G U	0 1	0 6	8 3	6 0	0 5	4
TOTALE A				1.000,00	B	1.000,00



Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

Dal 2016 non sono soggette all'obbligo del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti: € 20.000.000,00 nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; € 40.000.000,00 nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Inoltre, è introdotto l'obbligo della redazione del rendiconto finanziario in capo alla capogruppo, che dovrà chiedere il documento individuale a tutte le consolidate, anche se qualcuna di esse potrebbe non essere assoggettata all'obbligo della sua redazione. Le altre principali novità riguardano: l'esclusione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le imprese che controllano solo imprese escluse dal consolidamento; la possibilità di redazione in lingua inglese del bilancio consolidato depositato da parte delle sub-holding; l'eccezionalità dell'esclusione dal consolidamento di controllate per le quali non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni.

GRUPPI DI DIMENSIONI CONTENUTE

- Non sono soggette all'obbligo di redigere il bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato **2 dei seguenti limiti, per 2 esercizi consecutivi (precedente e corrente)**:

- attivo netto	<input type="checkbox"/>	Stati patrimoniali	<input type="checkbox"/>	€ 20.000.000,00 ¹] Al lordo delle eventuali operazioni di consolidamento.
- ricavi ²	<input type="checkbox"/>	Vendite e prestazioni	<input type="checkbox"/>	€ 40.000.000,00 ¹	
- occupati	<input type="checkbox"/>	In media nell'esercizio	<input type="checkbox"/>	N. 250 dipendenti	

Note	1. Tali limiti si applicano dai bilanci e relazioni relativi gli esercizi aventi inizio dal 1.01.2016 . I precedenti limiti erano pari a: - € 17.500.000 per l'attivo; - € 35.000.000 per i ricavi.
	2. Voce A1 del conto economico, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

Titoli quotati

- L'esonero non si applica se sono stati emessi valori mobiliari ammessi alla **negoziazione in mercati regolamentati** italiani o dell'Unione Europea:
 - dell'impresa controllante;
 - di una delle imprese controllate.
- Dal 2016 l'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un **ente di interesse pubblico**.

Non sono, altresì, soggette alla redazione del bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, **sono irrilevanti** ai fini della rappresentazione del bilancio consolidato.

ALTRE ESCLUSIONI

La controllante non è tenuta a redigere il bilancio consolidato qualora le **controllate siano tutte escluse** dal consolidamento.

- Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:
 - la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini della redazione del bilancio consolidato, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con tali fini;
 - l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
 - **in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;**] È rilevante l'eccezionalità della fattispecie.
 - le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Imprese interessate

- Imprese a loro volta controllate, quando:
 - la controllante (capogruppo) sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote della controllata (sub-holding);
 - la redazione del bilancio consolidato non sia esplicitamente richiesta (almeno 6 mesi prima) da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.] In mancanza della condizione precedente.

IMPRESE CONTROLLANTI A LORO VOLTA CONTROLLATE

Sub-holding

Condizioni

- L'impresa controllante (capogruppo), soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione Europea, deve redigere e sottoporre a controllo il bilancio consolidato secondo la normativa italiana o di altro Stato membro.
- L'impresa controllata (sub-holding) non deve avere emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea.

Copia del bilancio consolidato della controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo devono essere depositati presso l'Ufficio del Registro delle Imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata. I documenti possono essere redatti in lingua italiana o nella **lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale** (inglese).



NON SOLO IMPRESA

Rimborso del canone Rai erroneamente addebitato

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 2.08.2016, ha fornito le istruzioni operative per richiedere il rimborso del canone Rai erroneamente addebitato nella bolletta di luglio, pari a € 70,00.

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti che possono inoltrare la richiesta di rimborso devono anche indicare nel modello il codice della motivazione.

MOTIVAZIONI DELL'ISTANZA

- Nell'istanza di rimborso è possibile indicare tali codici.
 - **Codice 1:** il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha compiuto il **75° anno di età** con reddito complessivo familiare non superiore a € 6.713,98 ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva.
 - **Codice 2:** il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei **requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali**, come, ad esempio, diplomatici e militari stranieri, ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva.
 - **Codice 3:** il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica **ha pagato il canone anche con modalità diverse dall'addebito**.
 - **Codice 4:** il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica.
 - **Codice 5:** il richiedente ha presentato la **dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi** da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica.
 - **Codice 6:** altri motivi diversi dai precedenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Modalità telematica

- L'istanza può essere presentata telematicamente direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, attraverso l'applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Ficonline.
 - In alternativa, è possibile l'invio tramite gli intermediari abilitati appositamente delegati dal contribuente.
- È necessario che i soggetti incaricati della trasmissione consegnino al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, conservino l'originale dell'istanza di rimborso sottoscritta dal richiedente con allegata la copia del documento di identità del soggetto stesso e la delega alla trasmissione dell'istanza di rimborso.

Modalità postale

- È possibile l'invio dell'istanza, con allegato una copia di un valido documento di riconoscimento, tramite raccomandata a:

Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10211 Torino.
 - È anche possibile inviare la richiesta di rimborso tramite Pec, all'indirizzo *cp22.sat@postacertificata.rai.it*. In questo caso, se l'istanza è firmata digitalmente, non è necessario allegare copia del documento.
- La ricevuta dell'avvenuta spedizione, unitamente a copia dell'istanza di rimborso inviata, è conservata per l'ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.



Regole per chi lavora con dispositivi anticaduta

Si considera lavoro in quota l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto al piano stabile. È necessario fare in modo che il personale che indossa i DPI (dispositivi di protezione individuale) anticaduta sia formato ed addestrato in modo conforme alle norme, come prescritto per i dispositivi di III Categoria (salvavita). Si riporta una breve sintesi dei principali aspetti connessi al loro utilizzo in sicurezza. Il sistema anticaduta è costituito dal dispositivo di ancoraggio, dal connettore, dal dispositivo anticaduta e dall'imbracatura.

RISCHI	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> In caso di caduta i rischi indotti dall'uso del sistema sono: <ul style="list-style-type: none"> oscillazione (effetto pendolo): urti contro ostacoli; sollecitazioni: trasmesse al corpo in caduta dalla imbracatura; sospensione: a seguito di perdita di conoscenza.
	Lavoratore	È necessario privilegiare l'adozione di misure di protezione collettiva (ponteggi, parapetti, reti o sottopalchi).
	Datore di lavoro	I DPI devono essere oggetto di manutenzione, riparazione e sostituzione ove necessario, secondo le modalità e periodicità fornite dal fabbricante.
SPECIFICA FORMAZIONE	Oggetto	Solo chi ha ricevuto una specifica formazione in materia è autorizzato all'utilizzo dei DPI anticaduta.
	Lavoratore	<ul style="list-style-type: none"> Viene specificatamente addestrato e informato sulle modalità di impiego e sui limiti entro i quali l'uso risulta sicuro. Deve avere sempre a disposizione le istruzioni del fabbricante.
	Datore di lavoro	Nei lavori in quota impiega solo i dipendenti che sono stati addestrati all'uso dei DPI anticaduta.
VERIFICA REGOLARE	Oggetto	I DPI anticaduta devono essere oggetto di manutenzione, riparazione e sostituzione ove necessario, secondo le modalità e periodicità fornite dal fabbricante.
	Lavoratore	Prima e dopo ogni utilizzo tutti i dispositivi facenti parte del sistema anticaduta devono essere ispezionati attentamente per verificarne l'efficienza.
	Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> Deve verificare che i controlli siano svolti: <ul style="list-style-type: none"> secondo scadenze prestabilite (annuale); secondo le indicazioni del fabbricante. Se il sistema è stato oggetto di sollecitazioni a seguito di una caduta occorre valutare anche la necessità di sostituzione.
PREPARAZIONE DEI LAVORI	Oggetto	A seconda del lavoro che si sta intraprendendo, è necessario scegliere i DPI anticaduta più adeguati.
	Lavoratore	Si attiene alle indicazioni ricevute dal datore di lavoro ed opera garantendo la sicurezza propria e di terzi.
	Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> Identifica i percorsi praticabili e definisce l'area di lavoro. Sceglie i dispositivi a cui si deve agganciare l'operatore per raggiungere la zona. Valuta la necessità di mettere in opera misure di prevenzione collettive (installazione di ponteggi e/o parapetti). Segrega la zona sottostante l'area di lavoro per evitare la caduta di materiale ed attrezzature.



Regole per chi lavora con dispositivi anticaduta

CRITERI DI SCELTA	Oggetto	I DPI anticaduta devono garantire libertà di movimento ed arrestare la caduta nel minor tempo possibile.
	Lavoratore	Deve regolare l'imbracatura e il casco in base alla corporatura in modo che siano confortevoli.
	Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> Sceglie i DPI più idonei all'uso in base a: <ul style="list-style-type: none"> caratteristiche dei lavori (breve durata) ed area di intervento (n. addetti limitato), postazione di lavoro (generalmente fisse) ed interferenze trascurabili; distanza di caduta con le seguenti priorità: caduta totalmente prevenuta, caduta contenuta, caduta libera limitata ($\leq 0,6$ m), caduta libera ($> 0,6$ m); spazio libero di caduta in sicurezza privo di ostacoli; impiego di materiali leggeri e di ridotto ingombro, non pericolosi e facilmente trasportabili a mano. Mette a disposizione dei lavoratori DPI anticaduta che si adattino perfettamente al corpo e siano adeguati alle attività previste. Verifica la compatibilità reciproca e che siano rispettate le indicazioni del fabbricante.
PUNTI DI ANCORAGGIO	Oggetto	Sono elementi strutturali (fissi o mobili) idonei e resistenti a cui il DPI può essere applicato dopo l'installazione del dispositivo di ancoraggio.
	Lavoratore	<ul style="list-style-type: none"> Utilizza esclusivamente i punti di ancoraggio individuati dal datore di lavoro. Non utilizza come strutture di ancoraggio pali improvvisati, antenne tv, camini, elementi pericolanti o instabili.
	Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> Assicura che l'installazione degli ancoraggi avvenga in condizioni di sicurezza. Posiziona i punti di ancoraggio possibilmente sempre più in alto del punto di aggancio sull'imbracatura per limitare lo spazio di caduta. Sottopone gli ancoraggi a prove di resistenza con metodologia definita dalle norme.
VERIFICA REGOLARE	Oggetto	È necessario garantire in caso di incidente il soccorso in tempi rapidi delle persone sospese con l'imbracatura.
	Lavoratore	<ul style="list-style-type: none"> Non deve lavorare mai da solo quando utilizza DPI anticaduta. Nella squadra di lavoro deve essere presente personale con capacità operativa e formazione adeguata ad intervenire in emergenza.
	Datore di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> Elabora una procedura che preveda l'intervento di emergenza in aiuto del lavoratore rimasto sospeso al sistema di arresto della caduta, che necessiti di assistenza. Se non è possibile intervenire con risorse interne occorre prevedere un'apposita procedura per l'attivazione del soccorso pubblico.



Contratto di convivenza

È entrata in vigore il 5.06.2016 la Legge n. 76/2016, che istituisce e regola le unioni civili e disciplina la convivenza. Con il contratto di convivenza si esplicita, chiarisce e precisa quel generico obbligo di assistenza materiale che è il nucleo del rapporto di convivenza e si consente di regolare quei profili non contenuti nella legge.

FORMA E REQUISITI DI VALIDITÀ

Il contratto è redatto in **forma scritta**, a pena di nullità, con **atto pubblico** o **scrittura privata** con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Iscrizione all'anagrafe comunale

Per garantirne l'opponibilità a terzi il professionista che autentica o riceve l'atto deve provvedere, **entro 10 giorni**, a trasmettere copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.

Nullità insanabile

- Il contratto è affetto da nullità insanabile se concluso:
 - in presenza di vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
 - in presenza di vincoli da rapporti da parentela, affinità o adozione;
 - da persona minore d'età;
 - da persona interdetta giudizialmente;
 - in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 88 C.C., ossia se una parte è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

CONTENUTO

- Il contratto può contenere:
 - l'indicazione della residenza comune;
 - le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
 - la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni.

Termini e modifiche

- Il contratto non consente l'apposizione di termini o condizioni.
- Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
- Il contratto può essere modificato, anche relativamente al regime patrimoniale prescelto, in qualunque momento con le medesime forme richieste per la sua sottoscrizione.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Il contratto di convivenza si risolve per:
 - accordo delle parti, nelle forme prescritte per la sua sottoscrizione;
 - recesso unilaterale da esercitarsi con dichiarazione ricevuta da notaio o autenticata da notaio o avvocato;
 - matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;
 - morte di uno dei contraenti.

Il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte, affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del Comune di residenza.

Laddove i conviventi avessero adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle previsioni del codice civile per lo scioglimento della comunione legale tra coniugi.



Comprare casa senza agenzia

Comprare o vendere casa senza l'aiuto di un'agenzia immobiliare è sicuramente più vantaggioso dal punto di vista economico, ma comporta elevati rischi. Si schematizzano gli aspetti essenziali e le cautele da adottare.

PRECAUZIONI PER IL COMPRATORE

Individuato l'immobile da acquistare è opportuno prestare adeguata attenzione.

Richiedere al venditore la documentazione relativa all'immobile.

Richiedere la dichiarazione dell'amministratore in cui attesta che il proprietario è in regola con il pagamento delle rate condominiali.

Effettuare controlli presso l'Agenzia del territorio e all'ufficio tecnico del Comune per verificare i dati del proprietario e l'esistenza di eventuali condoni in corso.

Controllare lo stato dell'immobile (opportuno l'ausilio di un tecnico per verificare eventuali anomalie).

Verificare la presenza di contratti d'affitto.

Per il preliminare di compravendita è opportuno affidarsi a un notaio per essere informati di eventuali ipoteche sulla casa.

PRINCIPALI SITI

www.casetraprivati.it

www.casanoi.it

www.homepal.it

- Esistono diversi siti per comprare o vendere casa tra privati.
- I servizi offerti da questi siti generalmente consentono di accedere gratuitamente a una serie di annunci immobiliari.
- Acquirenti e venditori devono registrarsi e dichiarare di non essere intermediari o agenzie immobiliari.

ASTE GIUDIZIARIE

Verificare direttamente presso i vari tribunali le varie offerte.

Una volta individuato l'immobile è necessario versare una caparra del 10%, calcolato sulla base d'asta.

È richiesto il pagamento dell'intero importo entro 60 giorni dalla data dell'aggiudicazione.

Mutuo specifico

- La richiesta del mutuo può prevedere che il prestito sia erogato solo in caso di aggiudicazione.
- In caso contrario sono dovute solamente le spese di istruttoria.

Sconto "prima casa"

Chi già possiede un'abitazione può comprare un altro immobile non di lusso con imposte ridotte a patto che mantenga per non più di un anno il possesso dell'abitazione acquistata in precedenza.

AGEVOLAZIONI

Abitazioni acquistate direttamente dal costruttore

In presenza di specifiche condizioni¹ è possibile recuperare in 10 anni il 50% dell'Iva pagata.

Nota¹

Per rientrare nel bonus è necessario che l'abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e che l'acquirente stabilisca la residenza nel Comune in cui si trova la casa entro 18 mesi dall'acquisto.



AGEVOLAZIONI

Comunicazione all'Enea delle spese di riqualificazione energetica

I contribuenti che hanno portato in detrazione le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici nel periodo d'imposta 2015 hanno tempo fino al 30.09.2016 per inviare una nuova comunicazione all'Enea che annulli e sostituisca quella già trasmessa.

Nel caso di riqualificazione energetica di edifici la normativa vigente impone che, **entro 90 giorni dal termine dei lavori**, sia trasmessa ad Enea la documentazione costituita dall'Attestato di qualificazione energetica e la scheda descrittiva degli interventi realizzati o dalla scheda informativa semplificata.

AMBITO APPLICATIVO

Mancato invio e remissione *in bonis*

- L'omesso invio all'Enea della scheda informativa non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione. Infatti, il contribuente può rimediare ricorrendo all'istituto della "*remissione in bonis*", in base al quale egli può effettuare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
- Inoltre, il contribuente, oltre all'invio di tale documentazione, deve versare, entro lo stesso termine, una **sanzione pari a € 250,00** mediante modello F24, in cui riportare il **codice tributo 8114**, indicando nell'anno di riferimento quello in cui è commessa la violazione (es.: 2015).

Non è prevista la possibilità di compensazione con eventuali crediti d'imposta.

- Qualora il contribuente non esegua i predetti adempimenti entro il 30.09.2016 decadrà dal beneficio fiscale.

- Tale istituto può essere utilizzato nel caso di:
 - comunicazioni omesse;
 - comunicazioni annullate;
 - comunicazioni compilate online ma non inviate.

Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del termine previsto per l'invio, eventuali errori commessi nella compilazione della scheda informativa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in dichiarazione.

Quindi, entro il **30.09.2016** per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2015.

RETTIFICA DELLA SCHEDA INFORMATIVA

Correzioni possibili

- Si possono correggere, per esempio:
 - errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione;
 - dati identificativi dell'immobile oggetto di intervento;
 - gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quella effettiva.
- Non è necessario rettificare la scheda informativa quando è stato indicato un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura, o non è stato segnalato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti.
- In questi casi, infatti, è sufficiente che il contribuente che intende avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.



Welfare aziendale

La legge di Stabilità 2016 ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto “welfare aziendale”, cioè prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono state apportate modifiche alla disciplina del reddito di lavoro dipendente, rilevanti anche per i piani di welfare aziendale o di flexible benefit, ovvero i piani che mettono a disposizione del dipendente un paniere di “utilità” tra le quali scegliere quelle più rispondenti alle proprie esigenze, ampliando le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e introducendo la possibilità di erogare i benefit mediante l’attribuzione di titoli di legittimazione. Le novità determinano profili di vantaggio anche per le aziende.

Tabola n. 1

Esempi limiti dei benefit ex art. 51, c. 2 Tuir

Benefit	Limiti	Tassazione
Il lavoratore può chiedere al proprio datore di lavoro di versare il premio di risultato o gli utili assoggettabili a imposta sostitutiva, a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale [art. 51, lett. a) Tuir], eventualmente in aggiunta ai contributi già versati dal datore di lavoro o dallo stesso dipendente.	<ul style="list-style-type: none"> • Importo massimo lordo di € 2.000,00 o € 2.500,00. • Limite complessivo di € 3.615,20. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esenzione da imposta fino a importo massimo lordo di premio di € 2.000,00 (o € 2.500,00), ma nel limite complessivo di € 3.615,20. Tassazione ordinaria oltre tale limite. • Ad esempio, se sono già stati versati alla cassa contributi per € 3.000,00, il premio agevolato può essere convertito in contributi esenti per un ammontare non eccedente € 615,20.
Il lavoratore può sostituire il premio di risultato con prestazioni sostitutive del servizio di mensa , di cui all’art. 51, c. 2, lett. c) Tuir.	<ul style="list-style-type: none"> • Per buoni pasto rispetto delle disposizioni del D.P.R. 207/2010 e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (tra l’altro, C.M. 326/1997 e ris. 63/E/2005). • Per indennità sostitutiva di mensa condizioni e limiti ex art. 51, c. 2, lett. c) Tuir e circ. Ag. Entrate 326/1997 e Ris. 41/2000. 	Per buoni pasto quota esente giornaliera fino ad € 5,29 se in formato cartaceo, o fino ad € 7 se in formato elettronico.
Prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici [art. 51, c. 2, lett. d) Tuir].	<ul style="list-style-type: none"> • Previsione del Tuir. • Indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria. • € 258,23. 	<ul style="list-style-type: none"> • L’esenzione da imposta può riguardare gli abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto pubblico, per la tratta abitazione/luogo di lavoro e viceversa, purché siano rispettate le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria con i documenti di prassi (in particolare, C.M. 326/1997). • I servizi di trasporto non contemplati dalla lettera d), richiesti in sostituzione del premio agevolato, possono essere detassati ai sensi dell’art. 51, c. 3, u.p. Tuir, nel limite di € 258,23.
Sostituzione del premio di risultato agevolabile con azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a € 2.065,83, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione [art. 51, c. 2, lett. g) Tuir].	<ul style="list-style-type: none"> • Limite di valore non eccedente complessivamente, nel periodo d’imposta, € 2.065,83. • Condizioni del Tuir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nell’ipotesi in cui il premio di risultato, anche sotto forma di partecipazione agli utili, sia di importo non superiore ad € 2.500,00, la sua conversione in azioni, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, non potrà eccedere € 2.065,83. • In caso di superamento del limite, la restante parte di premio agevolabile di € 434,17 può essere assoggettata a imposta sostitutiva del 10% solo se erogata in denaro, mentre se convertita in azioni deve essere assoggettata ad imposta progressiva, data l’applicabilità dell’imposta sostitutiva ai soli premi in denaro.
Somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’art. 10 Tuir e alle condizioni ivi previste, nonché erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, c. 1, lett. b) [art. 51, c. 2, lett. h) Tuir].	Limiti di esenzione previsti per l’onere, ma non anche limite di esenzione previsto per la sostituibilità dei premi di risultato.	<ul style="list-style-type: none"> • Le medesime somme, se corrisposte al lavoratore e da questo versate al fondo di previdenza o al coniuge, costituirebbero oneri deducibili ai sensi dell’art. 10, lett. e-bis) o lett. d) Tuir e, come tali, non concorrerebbero alla formazione del suo reddito imponibile. • Ad esempio, in caso di premio di risultato di € 4.000,00, convertito in contributi alla previdenza complementare, € 2.000,00 sono detassati ai sensi del c. 184, e € 2.000,00 sono dedotti dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, lett. e-bis) Tuir o non concorrono al reddito ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. h) del Tuir.



Sussidio alle famiglie disagiate (SIA)

Presso il Ministero del Lavoro è stato istituito un apposito fondo, al fine di garantire l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Il nuovo intervento estende a livello nazionale la Carta acquisti sperimentale, attuata in via sperimentale nei 12 Comuni italiani con più di 250.000 abitanti. Infatti, l'ambito di operatività del sostegno all'inclusione attiva (SIA) prevede il coinvolgimento diretto di tutti gli oltre 8.000 Comuni italiani. Per procedere nel corso del corrente anno all'avvio dell'intervento su tutto il territorio nazionale, il Ministero del Lavoro ha disciplinato l'attivazione del nuovo servizio, fissandone le linee guida nonché i rinnovati criteri e le procedure operative.

AGEVOLAZIONE

Erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti **minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata**.

Subordinatamente all'attivazione e predisposizione di un **progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa** predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit.

REQUISITI

Al momento della domanda e per l'intera durata dell'erogazione del beneficio

Richiedente

- **Cittadino italiano o comunitario** ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
- **Cittadino straniero** in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
- Essere residente in Italia da almeno 2 anni (al momento della presentazione della domanda).

Nuclei familiari

- **Composizione del nucleo familiare** (con almeno uno dei seguenti requisiti):
 - presenza di un componente di età minore di 18 anni;
 - presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
 - presenza di una donna in stato di gravidanza accertata.
- **Condizione economica:**
 - ISEE inferiore o uguale a € 3.000;
 - altri eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concesso dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni non devono essere superiori a 600 euro mensili;
 - nessun componente il nucleo deve risultare titolare di prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI); assegno di disoccupazione (ASDI); altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; carta acquisti sperimentale;
 - nessun componente il nucleo deve risultare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc (250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati la prima volta nei 3 anni precedenti la richiesta.

Progetto

Il sussidio è subordinato ad un progetto di collaborazione che è predisposto dai servizi sociali dei Comuni, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.

Richiesta

Dal 2.09.2016 il cittadino può presentare la richiesta per il SIA. Entro 60 giorni dall'accreditamento del 1° bimestre (90 giorni per le richieste presentate fino al **31.10.2016**) devono essere attivati i progetti personalizzati.

Concessione

I benefici economici saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta precaricata entro 2 mesi dalla presentazione della richiesta.

BENEFICIO

Erogazione e importo

Il beneficio economico è concesso, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario:

Nucleo familiare	Importo mensile (€)
1 membro	80
2 membri	160
3 membri	240
4 membri	320
5 o più membri	400



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di ottobre 2016

Scad. 2016	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 1 ottobre	Imposte dirette	730 precompilato - Dal 1.10.2016 al 31.01.2017 il contribuente potrà esercitare il diritto di opposizione con riferimento alle spese sanitarie relative al 2016, richiedendo - via telefono, posta elettronica o presentando l'apposito modello presso un qualsiasi ufficio territoriale - che questi dati siano cancellati dal sistema TS e, quindi non più utilizzati ai fini dell'elaborazione della precompilata (Comunicato Ag. Entrate 29.07.2016).
Lunedì 10 ottobre	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2016.
Sabato 15 ottobre	IVA	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
Associazioni sportive dilettantistiche Ragionieri Commercialisti	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
	Contributi previdenziali - Termine di versamento della 5ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2016.	
Domenica¹ 16 ottobre	Imposte dirette	Unico 2016 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.
		Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.
		Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall'1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
	IVA	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2015 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di settembre 2016, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2016.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Inps	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.		
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.		
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Principali adempimenti mese di ottobre 2016 (segue)

Scad. 2016	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 20 ottobre	Accertamento	Pagamenti a rate - Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30.06.2016 può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l'obbligo di pagare integralmente le rate scadute all'atto della domanda. La richiesta di riammissione deve essere effettuata improrogabilmente entro e non oltre il 20.10.2016 (Nota Equitalia 20.08.2016 - L. 160/2016).
	IVA	Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale MOSS, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono inviare al Conai la denuncia riferita al mese o trimestre precedente.
Martedì 25 ottobre	Imposte dirette	Mod. 730/2016 - Il contribuente può presentare al Caf, o al professionista abilitato, la dichiarazione 730 integrativa, qualora abbia riscontrato errori o omissioni, la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito.
	IVA	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.
Domenica 30 ottobre	Beni ai soci	Comunicazione - Termine di presentazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, nonché dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevute nel 2015 (Prov. Ag. Entrate 16.04.2014).
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Imposte dirette	Unico 2016 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi. Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	IVA	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente. Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 3° trimestre 2016, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Agricoltura - Termine di presentazione della denuncia trimestrale della manodopera agricola (DMAG Unico) relativa al 3° trimestre 2016.
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	Autotrasportatori	Rimborso accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2016.
	Canone RAI	Pagamento con modello F24 - In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale è previsto il pagamento del canone mediante il modello F24. Esclusivamente per l'anno 2016 il pagamento deve essere eseguito entro il 31.10.2016.

Nota

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. I) D.L. 13.05.2011, n. 70].